

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1595 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2017****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (di seguito DOP) «Gorgonzola», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Poiché la modifica in questione non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ la domanda di modifica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (3) Le modifiche riguardano la descrizione del prodotto, la prova dell'origine, il metodo di ottenimento, l'etichettatura, il confezionamento e le norme di certificazione.
- (4) Il 22 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dal Belgio. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 21 ottobre 2016.
- (5) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 7 giugno 2016 la Commissione ha invitato l'Italia e il Belgio ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (6) Il termine è stato prorogato di ulteriori tre mesi.
- (7) Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 5 giugno 2017 l'Italia ha comunicato alla Commissione i risultati dell'accordo.
- (8) L'opposizione formulata dal Belgio verteva sul fatto che, contrariamente a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di modifica non stabiliva norme chiare per il confezionamento e il sistema di certificazione.

¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio. (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

³⁾ GU C 188 del 27.5.2016, pag. 44.

